



Bologna, 21 settembre 2017

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI ART 24 D.Lgs.
175/2016 COSÌ COME MOD. D.LGS. 100/2017**

1- Contesto di riferimento

Come noto, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) è stato definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, è stato approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015 ed è stato inviato, unitamente alla Relazione tecnica, alla Corte dei Conti; inoltre è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione trasparenza.

Si dà atto che entro il 31 marzo 2016, il Sindaco ha proceduto alla predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti, che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione alla sezione trasparenza.

Si dà altresì atto che successivamente alla definizione del piano di razionalizzazione sopra richiamato è stata emanata la legge regionale n. 13/2015 sul riordino istituzionale e l'Intesa Generale Quadro Regione - Città metropolitana sottoscritta in data 13 gennaio 2016, appositamente prevista per il governo e la valorizzazione delle peculiarità del territorio metropolitano. In sede di prima applicazione dell'Intesa Quadro regionale vengono individuati in via prioritaria le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna, già riconosciuti dalla legge 56/2014 e riferiti alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane e dei sistemi di digitalizzazione, di informatizzazione. La Regione adeguerà con provvedimenti legislativi successivi alla legge regionale n. 13 la legislazione di settore al ruolo istituzionale della Città metropolitana di Bologna. Inoltre Regione e Città metropolitana si impegnano a sottoscrivere successivi Accordi attuativi dell'Intesa Generale Quadro, al fine di definire, nel quadro delle funzioni strategiche di competenza della Città metropolitana, le ulteriori funzioni, coerenti con il suo ruolo istituzionale e differenziato di porta di accesso al sistema regionale e con particolare riferimento ai contenuti del Piano strategico metropolitano.

Inoltre il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), in attuazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 124/2015” Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il legislatore, resosi conto dell'eccesso di produzione normativa che, in diversi ambiti, ha

determinato confusione e contraddizione, ha deciso di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, definendo condizioni per l'accesso o il mantenimento delle partecipazioni, come anche i ruoli e responsabilità degli amministratori pubblici e degli organo di governo delle stesse società.

L'obiettivo dichiarato del decreto è la riduzione a breve termine, in capo agli enti pubblici, del numero complessivo delle società partecipate, stimolando nel contempo l'aggregazione di quelle di minori dimensioni.

Successivamente, in data 26 giugno 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

Il provvedimento risponde a una duplice esigenza: (i) da un lato, quella di dare completa attuazione alla legge delega n. 124/2015, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare il D.Lgs. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo; (ii) dall'altro, quella di adeguamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, con la quale, come noto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata legge delega (124/2015), nella parte in cui era ivi disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma. In questa prospettiva è stato dunque adottato il D.Lgs. n. 100/2017, con cui, oltre a sanare il difetto procedurale rilevato dalla Corte, acquisendo l'intesa della Conferenza Unificata sul testo di cui al D.Lgs. n. 175/2016, sono state introdotte alcune correzioni e integrazioni tese a migliorare la disciplina unica in materia di società partecipate, a distanza di circa un anno dalla sua entrata in vigore. In particolare si sottolinea che il correttivo ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna amministrazione è tenuta ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, ai fini della c.d. revisione straordinaria delle partecipazioni prevista all'art. 24 del Testo Unico; proroga del termine per la ricognizione del personale (art. 16 del decreto correttivo recante modifiche all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016), rinviando al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna società a controllo pubblico è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25 del Testo Unico; proroga del termine di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico (art. 17 del decreto correttivo recante modifiche all'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016), rinviando al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico hanno l'onere di adeguare i propri statuti alle disposizioni introdotte con il predetto Testo Unico.

La Città metropolitana di Bologna, in attuazione del D.lgs 175/2016 del Testo Unico in merito alle società a partecipazione pubblica, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. 100/2017, redige il Piano di Revisione Straordinaria, effettuando, così come previsto la rilevazione delle società partecipate, detenute alla data del 23 settembre 2016. Si precisa che comunque nella presente revisione verrà dato conto anche di quanto nel frattempo è accaduto, aggiungendo nel seguente documento schede di aggiornamento delle informazioni contenute nell'allegato A, redatto in conformità alle linee guida della Corte dei Conti, alla data attuale.

Il presente piano costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato, in attuazione della legge di stabilità 2015, come stabilisce lo stesso art. 24 del TUSP.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione", *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*

- per “ *partecipazione indiretta*”, la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g) del TUSP.

Il TUSP fornisce anche la definizione di controllo mediante richiamo all'art. 2359 c.c., a cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui “ *in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*”, nonché di controllo analogo e controllo analogo congiunto.

E' infine da rilevare che per il decreto si ritengono “quotate” le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. In materia di quotate è opportuno fare riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto.

Le partecipazioni societarie della Città metropolitana di Bologna

La Città Metropolitana di Bologna deteneva, alla data del 23 settembre 2016, complessivamente partecipazioni in 14 società, in cui era sempre socio di minoranza.

Più precisamente, in seguito ad una prima attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall'art. 1, comma 611 e ss. della citata legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge stabilità 2015), alla fine di dicembre 2015 il numero delle medesime si è ridotto, passando da 17 a 15 (con dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica S.c.p.A. - 0,0001%- e in Stai- Società Turismo Area imolese S.c. a r.l - 5,49% - e nel corso del 2016 si è ulteriormente ridotto a n. 14 a seguito del perfezionamento della dismissione della partecipazione in Ferrovie Emilia Romagna – Fer S.r.l., pari allo 0,0143%, approvata con delibera di Consiglio metropolitano n. 15 del 27 aprile 2016, che, analogamente alle altre Province socie, non ha ritenuto necessario mantenere la partecipazione (così irrisoria) per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, accettando la proposta di liquidazione avanzata dalla società in base alla stima del patrimonio netto risultante dal bilancio 2015, procedura già perfezionata anche con liquidazione della quota di competenza mentre, successivamente alla data di entrata in vigore del TUSP, in data 11/12/2016, si è perfezionato il recesso in Cup 2000 S.c.p.A. ma non è stata ancora liquidata la quota di propria pertinenza.

Di seguito sono riportate le partecipazioni dirette con rilevazione della quota di capitale sociale detenuta:

- Aeroporto G. Marconi S.p.A.: 2,32% (società quotata in borsa);
- Area Blu S.p.A.: 7,14% - la partecipazione si è ridotta al 2,43% a seguito della successiva fusione per incorporazione di Beni Comuni con Unico Socio in Area Blu S.p.A., perfezionata ad aprile 2017;
- Atc S.p.A. in liquidazione: 37,15%;
- Autostazione S.r.l.: 33,11%;
- BolognaFiere S.p.A.: 12,85% - la partecipazione si è ridotta a 11,29% a seguito della successiva operazione di aumento di capitale sociale a favore dei soci, non aperta quindi a terzi, a cui l' Ente non ha partecipato, rinunciando all'esercizio del diritto di opzione;
- Caab - Centro Agroalimentare di Bologna – S.c. p.A.: 1,54%;
- C.R.P.A – Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.: 0,59%;
- CUP 2000 S.c.p.A.: 5,83%, già dismessa con perfezionamento del recesso in data 11 dicembre

2016;

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.: 32,83%);
- Gal dell'Appennino Bolognese S.c. a r.l.:10,80;
- Interporto Bologna S.p.A.:17,56%;
- Lepida S.p.A.: 0,0015%;
- SRM - Società reti e Mobilità S.r.l.:38,37%;
- TPER S.p.A.:18,79%.

Partecipazioni indirette: la Città metropolitana di Bologna non detiene il controllo in nessuna partecipazione o altro organismo in quanto è sempre socio di minoranza.

Le azioni già intraprese

Il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Provincia (ora Città Metropolitana) era già stato avviato dall'Ente di propria iniziativa precedentemente all'approvazione delle normative che hanno introdotto l'obbligo per gli Enti Locali di procedere con l'adozione di piani di razionalizzazione.

Infatti la Provincia (ora la Città Metropolitana) ha proceduto ad un costante monitoraggio della gestione delle proprie partecipate, attraverso azioni specifiche dirette a garantire da una parte la valorizzazione e dall'altra la razionalizzazione delle stesse e il perseguimento del contenimento dei costi di struttura e di funzionamento. La recente legislazione costituisce pertanto un ulteriore impulso su un processo già in atto, che fornisce linee operative utili alla prosecuzione e all'attuazione di un percorso già autonomamente avviato dall'Ente. In via più generale si rileva che si è pertanto pervenuti ad una diminuzione del numero complessivo di esse, che non erano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all'avvio di procedure di dismissione e di liquidazione, alle operazioni di consolidamento, alla promozione di obiettivi di contenimento dei costi sia attraverso la revisione di norme statutarie, miranti alla sistematizzazione delle gestioni ed al contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari e delle strutture, sia attraverso gli strumenti di programmazione degli obiettivi gestionali definiti ai sensi dell'art 147 quater del TUEL per la verifica dell'andamento economico delle società detenute e della qualità dei servizi resi. Tra le azioni intraprese inoltre si ricorda la comunicazione alle società in ordine ai controlli e agli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente nel DUP 2017-2019, fra cui si segnala, con riferimento alle società in house (Area Blu S.p.A, Autostazione di Bologna S.r.l. e SRM S.r.l.) la verifica della riduzione dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione. Particolare attenzione è stata prestata alle società organizzate secondo il modello in house providing per strutturare e monitorare l'efficiente gestione delle attività e dei servizi prestati. Si è proceduto in particolare in tali società agli adeguamenti alle più recenti disposizioni normative: parità di genere, disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, trasparenza e in tema di controlli interni sulle società partecipate, nonché da ultimo alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 nel rispetto del termine del 31 luglio previsto dal decreto correttivo. Inoltre si dà atto che il numero e i compensi dei componenti dei Consigli di Amministrazione sono stati ridotti nella maggior parte delle società anche in attuazione delle normative vigenti, rimanendo comunque anche in tali casi alta l'attenzione del socio Città metropolitana. Per le nomine/designazioni nella società partecipate il Sindaco metropolitano, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio metropolitano, si avvale per le nomine dirette, ove ritenuto possibile e opportuno, di una procedura trasparente che prevede la presentazione di candidature online e la successiva valutazione da parte del Sindaco medesimo, con attenzione in

tutti gli organi societari all'equilibrio di genere, considerato come principio di generale applicazione indipendentemente dai casi di attuazione previsti dalla normativa vigente.

Le società partecipate sono soggette dunque a numerosi vincoli cui la Città metropolitana di Bologna si è sempre adeguata nell'esercizio dei propri diritti societari.

Si dà atto che non sono state costituite e comunque previste al momento nuove società, in quanto l'Ente intende perseguire, in coerenza alle disposizioni del Testo Unico, l'obiettivo di una razionalizzazione di quelle attualmente detenute. La partecipazione a nuove società di capitali si colloca peraltro in un percorso di valutazione in cui la scelta dell'Ente, come sopra già accennato, deve basarsi su criteri previamente determinati dalla legge.

Per il terzo anno continuativo, la Città metropolitana redige il bilancio consolidato approvato dal Consiglio metropolitano sulla base del perimetro di consolidamento.

Le logiche del Piano: criteri di valutazione delle partecipazioni

L'art. 24, comma 1, del del Testo Unico dispone che ciascuna Amministrazione Pubblica debba effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016), individuando quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (conformità normativa: “vincolo di funzione”, comma 1, e “vincolo di scopo /attività” comma 2) o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 (conformità operativa: “razionali operativi”). In tali casi le partecipazioni vengono razionalizzate: alienate, aggregate o liquidate.

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

- vincolo di funzione (art. 4 comma 1): si tratta della verifica che la missione perseguita dalla società si inserisca nell'alveo dello scopo istituzionale perseguito dall'Ente. Riprendendo quanto già statuito dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), la norma dispone che le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente detenere, acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie a perseguire le finalità istituzionali;
- vincolo di scopo/attività (art. 4 comma 2): ferma la conformità istituzionale è possibile costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per svolgere le sotto indicate attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3.

A questa tassativa elencazione di attività vi sono comunque delle deroghe contenute nel medesimo decreto quali ad esempio, la costituzione di società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento

(CE) n. 1303/2013' (Gal- Gruppi di azione Locale); organizzazione di fiere, gestioni di impianti a fune, produzione di energia da fonti rinnovabili ecc..

Tali elementi devono essere collegati a motivazioni di carattere economico di cui all'art. 5 del TUSP, a cui deve aggiungersi una valutazione sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dalla Pubblica Amministrazione.

Altro parametro da valutare è quindi l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 (razionali operativi), ovvero:

- a) partecipazioni societaria che non rientri in alcuna delle categorie di cui all'art 4 del Testo Unico (vincolo di funzione o vincolo di scopo/attività);
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di Euro. In merito si precisa che il correttivo al TUSP ha disposto che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'art. 20, co. 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'art. 20, co. 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 Euro;
- e) società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Atteso che, alla data di redazione della presente ricognizione, sulla corretta applicazione delle disposizioni del TUSP è stato fornito un chiarimento da parte della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art. 20, comma 2, lett. d) con riferimento al parametro del “ fatturato medio triennale ai fini dell'attivazione delle misure di razionalizzazione. La Corte dei Conti alla luce del quadro normativo sull'utilizzo del termine “fatturato” in vari settore dell'ordinamento, ha ritenuto che il termine fatturato utilizzato dal legislatore nell'art. 20 del TUSP deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei n. 1 e 5 della lettera a) dell'art. 2425 c.c. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali) consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa. La nozione pertanto non coincide pienamente con il valore della produzione di cui all'art. 2425, lett. a) del codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Inoltre si dà atto che la Corte dei Conti sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 ha approvato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche.

Infine, si precisa che la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale della Città metropolitana nella sezione Amministrazione Trasparente per adempiere al decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e verrà inviata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. La prevista trasmissione alla struttura competente per il controllo e

il monitoraggio ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 24 del TUSP verrà soddisfatta come richiesto tramite l'apposito applicativo.

Conseguenze del Piano straordinario

Il Piano straordinario costituisce l'occasione per una valutazione sistematica delle modalità di intervento dell'Ente attraverso le società partecipate e per la definizione di indirizzi che possono includere la scelta di liquidare, cedere o aggregare laddove non si rinvergono i presupposti o per adeguare la legittima decisione all'evoluzione degli obiettivi perseguiti. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Pertanto qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi di legge, si evidenzino situazioni di illegittimità della partecipazione, occorrerà procedere alla rilevazione nel Piano di razionalizzazione di tale condizione per poi mettere in azione le procedure di dismissione della partecipazione, che deve comunque essere alienata entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, comma 1 e 2 del TUSP sopra evidenziate.

Inoltre l'art 20, comma 5, del TUSP statuisce che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 (un anno dalla conclusione della ricognizione) il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabili all'art 2437 quater del codice civile.

La presente ricognizione si propone pertanto l'obiettivo di indicare le partecipazioni societarie da mantenere e quelle da dismettere entro il termine di un anno dall'approvazione della medesima come previsto dal TUSP.

Analisi delle società partecipate dirette

Si riporta di seguito l'analisi di ciascuna società direttamente posseduta dalla Città metropolitana di Bologna, che si ritiene opportuno aggiungere alle schede contenute nell'allegato A - compilate in conformità alla Linee Guida della Corte dei Conti - al fine di fornire un'informazione maggiormente aggiornata e completa.

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_1

Sede legale: Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 03145140376

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 2,32%

Durata della società: 31 dicembre 2050

Capitale sociale: Euro 90.314.162,00 interamente versato

Organo Amministrativo: 9 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell'intermodalità dei trasporti.

Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi della partecipazione

La società - costituita nel 1981 - gestisce l'aeroporto G. Marconi di Bologna, in virtù di specifica concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dagli atti aggiuntivi alla stessa, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel territorio. La Provincia di Bologna ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale PG 16607 del 09/11/1982.

L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è uno dei maggiori aeroporti in Italia per numero di destinazioni internazionali servite, con una pista in grado di accogliere voli con un raggio fino a 5 mila miglia nautiche e con una dotazione tecnologica all'avanguardia per sicurezza e per tutela ambientale.

La società contribuisce a rendere più attrattivo il nostro territorio facilitandone l'accesso da tutti i paesi d'Europa e del mondo.

L'aeroporto ha un numero crescente di passeggeri, ha un solido equilibrio economico finanziario, ha effettuato investimenti di ristrutturazione e ampliamento dei terminali e nell'ultimo triennio ha pertanto evidenziato una crescita consistente e rapida. La Città Metropolitana come altri enti pubblici del territorio hanno nel tempo conferito risorse al capitale della società per consentire la realizzazione e implementazione di una infrastruttura importante per lo sviluppo del territorio, in maniera coerente con i principi e le norme vigenti tempo per tempo. L'aeroporto rappresenta per il territorio bolognese una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio economico e per la promozione della città di Bologna e della vasta area territoriale contigua, oltre a costituire cardine fondamentale del sistema nazionale degli aeroporti. La società svolge quindi un servizio di interesse generale di cui all'art 4 lett. a) del TUSP. Dal 14 luglio 2015 la società Aeroporto G. Marconi di Bologna è quotata in Borsa Italiana sul segmento Star del Mercato telematico azionario, evidenziando che con cadenza trimestrale, vengono approvati resoconti trimestrali di gestione che sono pubblicati sul sito internet alla sezione Investor Relations e che sono consultabili dal giorno successivo alla loro approvazione. Ciò consentirà di prendere atto periodicamente della gestione della società. Sul sito internet viene pubblicato anche l'andamento del titolo. Essendo quotata deve essere valutata in base alle previsioni previste in merito dal TUSP e in particolare in base all'art. 26, comma 3, che consente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché detenute al 31/12/2015 e quindi si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 23 settembre 2016 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lette. g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione.

AREA BLU S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_2

Sede legale: Via Mentana, 10 – 40026 Imola

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 7,14%.

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00610880379

Durata della società: 31/12/ 2050

Capitale sociale: Euro 361.200,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale:

La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci mediante la quale essi provvedono, in forma unitaria ed integrata, agli interventi di loro competenza relativi all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità urbana. Essa si occupa anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

Alla società sono stati affidati i seguenti servizi:

- 1) costruzione e gestione del sistema di controllo fisso sulle strade di competenza, delle infrazioni ai limiti di velocità e agli incroci semaforizzati;
- 2) servizio di supporto alle attività di applicazione e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- 3) ripristino della sicurezza stradale e della viabilità sulle strade della Città metropolitana a seguito di incidente stradale.

I servizi affidati sono regolati da disciplinari di affidamento di incarichi.

Analisi partecipazione

La società è stata costituita il 30 aprile 1996 con atto del Notaio Federico Tassinari – rep. N. 4863, come società mista, nata dalla volontà del Comune di Imola e dalla disponibilità di alcune Banche locali; si è poi trasformata nel 2004 in Società in house providing di proprietà del Comune di Imola (70%) e del Con. AMI (Consorzio di Comuni a totale capitale pubblico 8%) ai quali si sono aggiunti nel 2006 il Comune di Dozza (1,43%) e quello di Castel S. Pietro Terme (4,29%), nel 2007 la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) (7,14%), nel 2010 la Provincia di Forlì – Cesena (7,14%) e nel 2013 il Nuovo Circondario Imolese (2%).

La Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) ha aderito alla società con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 24 aprile 2007, al fine di affidare alla società, i servizi connessi al Piano Provinciale della Sicurezza Stradale, consistenti nella progettazione, realizzazione, gestione del sistema di controllo automatico della velocità e di quello semaforico, con conseguente rilevazione delle infrazioni, con l'obiettivo di ottimizzare l'azione di controllo e di contenere l'incidentalità su

tratti stradali ad alto rischio di pericolosità.

Area Blu è una realtà consolidata in grado di svolgere molteplici attività di supporto alle pubbliche amministrazioni. L'affidamento di molteplici attività/servizi legati fra loro ad un'unica società permette di sfruttare le integrazioni operative presenti fra gli stessi. La società mostra un positivo andamento gestionale con situazione di bilancio in attivo e si determinano a carico della Città Metropolitana esclusivamente gli oneri rapportati ai servizi affidati, che hanno natura di corrispettivi. La società appare efficiente e strategica.

Una Convenzione, ex art. 30 del Tuel, tra soci ha l'obiettivo di disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e di controllo degli enti pubblici soci sulla società, per la piena attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della disciplina dettata in tema di società in house. E' costituito il Coordinamento dei Soci, che è composto dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, quale sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci medesimi sulla gestione delle attività svolte da Area Blu S.p.A., nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

La società costituisce la modalità attraverso la quale vengono svolte attività proprie dell'ente, sul modello organizzativo dell'in house providing. Tali attività sono pertanto classificabili come indispensabili e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Città Metropolitana. Le attività rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lette d).

Non sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate. Infatti con particolare riferimento al contenimento, dei costi, è stato già indicato che il numero degli amministratori è già stato ridotto da cinque a tre; inoltre le figure di Presidente del C.d.A. ed Amministratore delegato sono state unificate, con contenimento dei relativi costi, che è proseguito nel 2015 nella misura prevista dall'art 4, comma 4 del D.L.95 del 2012 mentre nel 2017 sono stati introdotti nello statuto limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali previsti dalle disposizioni del TUSP nonché la possibilità di nominare un Amministratore Unico.

Successivamente alla data del 23 settembre 2016, si dà atto che con delibera di Consiglio metropolitano n. 59 del 14/12/2016, a seguito della scadenza degli affidamenti al 31/12/2016, le diverse strutture competenti per materia dell'Ente, sulla base della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per l'Ente, hanno ritenuto sostanzialmente di confermarli, ancorché aggiornati alla luce delle esigenze dell'Ente medesimo, anche per il quinquennio successivo (2017-2021). Inoltre si dà atto che il Comune di Imola, quale socio di controllo, ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/03/2017 l'atto di indirizzo in merito agli organismi partecipati ed alle società partecipare per l'attuazione del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) in materia di personale e costituzione dei controlli".

Inoltre si dà atto che il Coordinamento soci di Area Blu, organo in cui viene esercitato il controllo analogo congiunto sulla società in house dell'Ente, in data 18/04/2016, ha condiviso l'avvio di un percorso di aggregazione tra Area Blu S.p.A. e Beni Comuni S.r.l. con Unico Socio (Società interamente partecipata dal Comune di Imola che gestisce e cura la manutenzione del patrimonio immobiliare e della progettazione di opere pubbliche, della riqualificazione del verde comunale, degli interventi sulle strade). Con delibera di Consiglio metropolitano n. 60 del 14/12/2016 è stata infatti approvato il progetto di fusione per incorporazione di Beni Comuni S.r.l. con Socio unico in Area Blu S.p.A., al fine di giungere a una migliore definizione dell'assetto operativo delle attività

aziendali svolte dalle due società, in grado di offrire agli stessi soci nuovi servizi e che ha determinato l'estinzione della società Beni Comuni medesima. Preliminarmente all'emissione delle azioni in favore dell'unico socio dell'incorporanda, è stato effettuato un aumento gratuito di capitale sociale di Area Blu S.p.A. da Euro 361.200,00 a Euro 2.414.126,64, attraverso l'utilizzo delle riserve e dell'utile 2015. In conseguenza dell'operazione di fusione, il nuovo capitale sociale della società incorporante post fusione (Area Blu S.p.A.) è pari a Euro 7.097.440,68, con una partecipazione della Città metropolitana con una quota che si è ridotta passando dal 7,14% al 2,43%, mentre socio di controllo rimane sempre il Comune di Imola con l'89,80% del capitale sociale. L'operazione prospettata è stata approvata in Assemblea straordinaria del 27 dicembre 2016, con effetto a decorrere dal 10 aprile u.s.. Con la medesima deliberazione il Consiglio metropolitano ha provveduto all'adeguamento dello statuto al D.Lgs. 175 del 2016, al rafforzamento dello strumento della Convenzione ex art. 30 per l'esercizio del controllo analogo e ad autorizzare il mantenimento della partecipazione della Città metropolitana in Area Blu S.p.A. come rinveniente dell'operazione di fusione in parola. L'operazione di aggregazione in questione è di per sé un atto di semplificazione delle partecipate che apporta vantaggi direttamente apprezzabili in termini di spesa pubblica, che comunque si rifletteranno, per la maggior parte, in un'ottica di medio periodo a seguito di una necessaria revisione dei processi produttivi. Gli efficientamenti che si possono stimare nel breve periodo sono invece collegati soprattutto ai costi esterni per servizi (circa 118 mila) nonché l'azzeramento dei costi relativi agli organi amministrativi presenti nel bilancio di Beni Comuni (Amministratore Unico, Organo di revisione) in quanto si tratta di costi che non sono più da sostenere già a partire dal 2017 (ca. 47 mila € di saving) in considerazione dell'estinzione della società a seguito della fusione. Si evidenzia pertanto la necessità, sul piano operativo, in fase di integrazione dei modelli organizzativi e gestionali, di monitorare le sinergie descritte in sede di redazione del progetto di fusione anche attraverso i flussi informativi già attivi con la società, ed eventualmente massimizzarle ed implementarle in occasione del piano industriale che dovrà essere predisposto, avendo presente le prossime scadenze degli affidamenti. Sono stati sostituiti i due dipendenti che ricoprivano il ruolo di componenti il C.d.A.

Società indirette

La partecipazione che la società detiene alla data del 23 settembre 2016 non costituisce per la Città Metropolitana di Bologna "partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2, lette.g) del TUSP e quindi non viene presa in considerazione. Tuttavia al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia rispettata la previsione.

Atc S.p.A. in liquidazione

Cod. identificativo progressivo società: Dir_3

Sede legale: Via Rubbiani, 5 - 40124 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00610880379

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 37,15%

Capitale sociale: Euro 120.000,00 interamente versato

Organo Amministrativo: liquidatore

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: in liquidazione

Oggetto sociale: la società non è più operativa

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) del "Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna" in società per azioni, avvenuta con atto a ministero notaio Federico Rossi in data 11 dicembre 2000, rep. 35244/10403.

A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014, è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc perfezionata il 4 maggio.

La società non essendo più operativa, non ha dipendenti, né attività residue da svolgere. Allo stato attuale vi sono controversie in corso con l'Agenzia dell'Entrate.

Società indirette

La società, alla data del 23 settembre 2016, non possiede società indirette.

Autostazione di Bologna S.r.l.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_.4

Sede legale: Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00313590374

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 33,11/%

Durata della società: 31 dicembre 2041;

Capitale sociale: Euro 157.043,00 interamente versato

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la gestione, per conto della Città metropolitana del Comune e di Bologna della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna. La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

Attività affidate dalla Città Metropolitana

Gestione del terminale dell'autostazione di Bologna.

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita in data 14 settembre 1961 e la Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) è entrata a far parte della compagine sociale sulla base della deliberazione di Consiglio provinciale del 26 dicembre 1968. Nel mese di aprile 2009, in accordo con il Comune di Bologna, si è attivato un percorso istituzionale e giuridico diretto alla omologazione della medesima al modello in house providing e alla trasformazione del modello organizzativo da S.p.A. in S.r.l. esclusivamente per le finalità ed i servizi affidati dalla Provincia di Bologna e dal Comune di Bologna, con capitale sociale esclusivo degli Enti medesimi, previo acquisto delle azioni dei soci privati. La società è detenuta dal Comune di Bologna con il 66,89% delle quote mentre la Città Metropolitana detiene la rimanente parte, pari al 33,11%.

Essa è collocata a ridosso del centro storico di Bologna, e prossima alla Stazione ferroviaria di Bologna Centrale, che dal 2013 ospita a livello sotterraneo anche la nuova stazione per i servizi di alta velocità. L'Autostazione è un'importante infrastruttura polifunzionale di recapito e di interscambio dei servizi di autolinee di livello metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale che interessa la città di Bologna ed il suo territorio, nonché di importanti autoservizi turistici, e si caratterizza anche come centro di attività commerciali, informative e di svago. Dal dicembre 2015 il Terminal è aperto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Il Terminal ha visto costantemente crescere il suo traffico, ed oggi esso è recapito di oltre 200.000 corse all'anno. La movimentazione invece dei passeggeri all'interno del complesso autostazione è di circa 6 milioni di viaggiatori l'anno con una media giornaliera di circa 13.000 viaggiatori.

La società ha in concessione dal Comune di Bologna (dal 2011 fino al 31.12.2040) in diritto di superficie oneroso l'area di terreno con sovrastante l'autostazione terminale. Il servizio è regolato da una Convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di Bologna, la cui scadenza è analoga a quella della società ovvero al 31 dicembre 2041. Si precisa che la competenza alla determinazione delle tariffe ai concessionari di trasporto pubblico locale e nazionale è stata attribuita alla Provincia (ora Città Metropolitana) in base alla legge regionale 30/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Secondo quanto prevede la citata Convenzione, le decisioni in merito vengono assunte unitamente al Comune di Bologna e approvate dall'Assemblea dei Soci. La convenzione oltre a stabilire i criteri di determinazione degli elementi del servizio disciplina l'esercizio del controllo analogo.

La società non si trova in nessuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto decreto in questione. E' opportuno rilevare che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate. A tal proposito si ricorda che i soci e gli amministratori che si sono succeduti negli ultimi 15 anni hanno, strettamente monitorato la gestione della società, affrontando nel corso del tempo il problema del disequilibrio della gestione 'caratteristica' (tariffe amministrative insufficienti a coprire il costo del servizio di gestione del terminale), ridimensionando progressivamente il numero (attualmente il C.d.A. è composto da tre componenti) e il compenso degli amministratori e con una attenta gestione dei costi e in particolare del costo del personale. L'attenzione dei soci e del Consiglio di Amministrazione hanno garantito negli ultimi anni il mantenimento dell'equilibrio economico della società senza avere ripercussioni sensibili sulla qualità del servizio erogato. Il contenimento dei costi degli amministratori è proseguito nel 2015, in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L.95/2012, che statuisce per le società strumentali e per quelle a totale partecipazione pubblica, che i costi complessivi per gli amministratori non superino l'80% di quelli sostenuti nel 2013.

La società rientra nelle previsioni dell'art. 4, comma 2, lette a) del TUSP. Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione.

La società attualmente sta operando un percorso di riqualificazione e sviluppo del terminal entro cui si svolge il servizio a passeggeri e vettori. A seguito di un primo tentativo di project financing non andato a buon fine, la società ha intrapreso nuove conseguenti azioni al fine di rendere comunque fattibile il progetto di restyling dell'immobile Autostazione, ritenendo di procedere alla ristrutturazione tramite risorse interne reperite a seguito della reinternalizzazione di un proprio servizio. Inoltre si evidenzia che l'importante obiettivo della riqualificazione del Terminal Autostazione attraverso la ristrutturazione dell'immobile porterà una ricaduta positiva anche sull'immagine della città, miglioramenti di servizi agli utenti nonché benefici alla società e indirettamente al socio Città metropolitana.

Successivamente al 23 settembre 2016, si è proceduto con l' adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175 /2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 nel rispetto del termine del 31 luglio previsto dal decreto correttivo, come da delibera del Consiglio metropolitano n. 43 del 26 luglio 2017 e da decisione dell'assemblea straordinaria del 31 luglio.

Partecipazioni indirette

La società, alla data del 23 settembre 2016, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati. Tuttavia al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto

alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

BolognaFiere S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_5

Sede legale: Viale della Fiera, 20 - 40128 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00312600372

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 12,85 %

Durata della società: 31 dicembre 2070

Capitale sociale: Euro 93.780.000,00 interamente versato

Organo Amministrativo: 12 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e tutti i servizi ad essi connessi;

- progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

- promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;

- ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti.

Attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

L'Ente Autonomo "Fiere Internazionali di Bologna" è stato trasformato in S.p.A. in data 19/09/2002, in attuazione della legge regionale Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 12, ed in conformità alla legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7, ora abrogata, con atto a ministero notaio Federico Rossi in data 19/9/2002, rep. 39617/12866. (Deliberazione Consiglio provinciale n. 22 del 06/03/2002).

Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana), Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, oltre a partecipare all'Ente Autonomo Fiere Internazionali di Bologna da cui deriva la società, hanno direttamente contribuito alla realizzazione del Distretto Fieristico attraverso la società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.

In via generale il mercato fieristico si misura in questi anni con la crisi congiunturale e strutturale che interessa l'intero mercato europeo a cui si aggiunge l'accentuarsi della sfida competitiva tra centri fieristici. Nonostante tali difficoltà BolognaFiere, che opera in un mercato concorrenziale, ha consolidato la propria posizione come secondo ente fieristico italiano e tra i primi in Europa. La partecipazione nella Fiera rappresenta indubbiamente uno strumento di promozione sociale, economica e turistica fondamentale per l'area metropolitana e per le imprese e costituisce volano

per i processi di internazionalizzazione e pertanto la presenza dell'Ente nella società si traduce come mezzo di valorizzazione della comunità di riferimento. E tale ruolo istituzionale è ancor più forte in considerazione dell'assenza dei "Comuni minori" nella compagine sociale. Ne deriva che il suo sviluppo, comporta evidenti benefici per tutto il sistema territoriale bolognese. Permane pertanto attualmente l'interesse al mantenimento della partecipazione, vista anche l'assenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del Tusp. Inoltre l'art. 4, comma 7 del Tusp prevede espressamente che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate.

Successivamente al 23 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee fondamentali di sviluppo della società e del quartiere fieristico con un programma degli investimenti per il periodo 2017- 2025 per Euro 94 milioni, che prevede una radicale innovazione e ampliamento degli spazi fieristici, al fine di sostenere le sfide competitive, di trattenere le principali manifestazioni fieristiche e di acquisirne altre in un'ottica di ulteriore rilancio. Per quanto in particolare riguarda l'assetto societario del Gruppo, nel predetto piano si rileva l'intenzione della società di procedere a una sua razionalizzazione, in linea con le richieste formulate dall'Ente nell'ambito del piano di razionalizzazione definito in attuazione della legge di stabilità 2015. Al 31/12/2015 il Gruppo contava 12 società controllate e 11 partecipate oltre alla capogruppo. L'assetto finale entro il 2017 prevede una riduzione di 6/7 società controllate e 6 collegate. Si precisa che dal piano di sviluppo si rileva che i risparmi attesi su base annua supera i 300 mila Euro e riguardano esclusivamente i costi relativi agli organi societari (C.d.A., Collegio dei Sindaci, Revisori).

L'assemblea straordinaria dei soci del 22/12/2016 ha approvato l'operazione di aumento di capitale sociale da Euro 93.780.000,00 fino ad Euro 113.780.000,00, mediante emissione di n. 20.000.000 (venti milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, scindibile, con pagamento in denaro e alla pari, riservato ai soci, nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione sull'eventuale inopato, proporzionalmente al capitale da essi posseduto, al fine di sostenere il piano di investimenti. Il Consiglio Metropolitano, con delibera n.11 del 22 marzo 2017 - pur condividendo l'operazione prospettata di aumento di capitale sociale e con la consapevolezza della specifica necessità di contribuzione da parte dei soci per sostenere il progetto di rilancio e sviluppo del quartiere fieristico e dell'importanza che la società, perseguendo fini di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio, venga gestita in modo economicamente sostenibile, nonché dello sforzo profuso per promuoverla, al fine di rafforzare ulteriormente l'operatività futura della medesima, tenuto conto delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, - ha ritenuto di non esercitare il diritto di opzione connesso all'aumento di capitale sociale di BolognaFiere S.p.A., in relazione alle priorità di investimento già esplicitate negli atti programmatici dell'Ente, non sottoscrivendo quindi alcuna nuova azione. Si dà atto che a seguito della conclusione della predetta procedura di aumento, il capitale sociale sottoscritto è pari a Euro 106.780.000,00 e conseguentemente la partecipazione della Città metropolitana di Bologna è scesa dal 12,85% all'11,29%, mantenendo sempre il medesimo numero di azioni.

L'Assemblea straordinaria del 20 luglio 2017, anche in attuazione della delibera di Consiglio metropolitano n.36 del. 19/07/2017, ha approvato alcune modifiche statutarie connesse alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, anche in linea con la liberalizzazione del settore fieristico, che tengono conto, per il futuro della fiera, della necessità di

salvaguardare il patrimonio immobiliare e i marchi della società e che nel contempo recepiscono alcuni miglioramenti organizzativi che rendono più snella e operativa la gestione della società. Con l' approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il mandato del C.d.A. e si è proceduto alla riduzione dei suoi componenti da 12 a 9.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 23 settembre 2016 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città Metropolitana di Bologna “ partecipazioni indirette” ai sensi dell'art. 2, lett. g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione.

CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna S.C.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_6

Sede legale: Via Paolo Canali n.1 -40127 Bologna

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02538910379

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 1,54%

Durata della società: 31 dicembre 2050

Stato della società: attiva;

Capitale sociale: Euro 51.941.1871,00 interamente versato;

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale:

La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agroalimentare all'ingrosso di Bologna.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La società è stata costituita l'11 giugno 1990 con atto a ministero Notaio Augusto Turchi rep. 17879 e la Provincia ha partecipato con deliberazione del Consiglio provinciale PG 7144 del 19/03/1990.

La società fu costituita in forma consortile e mista, prevedendo la partecipazione minoritaria al capitale sociale anche di soggetti privati e in particolare delle associazioni di categoria del settore, nel rispetto delle disposizioni della Legge 28 Febbraio 1986 n° 41 e quindi per beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla medesima legge per la realizzazione di Centri Agroalimentari.

La gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da CAAB S.c.p.A., in qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna..

La società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis c.c., che detiene l'80,04% del capitale sociale.

L'attività principale della società riguarda la gestione della struttura mercatale e dei relativi servizi, tuttavia CAAB svolge anche attività immobiliari finalizzate alla valorizzazione delle aree di proprietà.

La Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1, 'Disciplina del commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso', prevede che la gestione dei centri agroalimentari deve essere assicurata dagli enti istitutori dei centri (i comuni) secondo una delle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498. Si tratta di leggi entrambe abrogate con l'adozione del Testo Unico Enti locali (D.lgs. 267/2000) ma la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente a tale disposizione, pertanto se ne deduce che la Regione E.R. considera tutt'ora il servizio di cui trattasi nell'ambito dei servizi pubblici locali e richiede che la gestione sia assicurata da una delle forme tipizzate dalle leggi richiamate, nel caso specifico nella forma della società a prevalenza di capitale pubblico. Elementi pubblicistici del servizio peraltro si rinvergono nell'obbligo di adozione di un Regolamento di gestione del mercato, approvato dall'ente istitutore del servizio (il Comune di Bologna).

Nel periodo 1994-2000 sono state cedute dal Comune di Bologna a CAAB S.c.p.A. aree in diritto di superficie e aree in proprietà. Il pagamento di parte dell'importo relativo all'acquisto da parte di CAAB delle aree annesse, rappresenta il debito storico di Caab nei confronti del Comune di Bologna, che è stato postergato a partire dal 2016.

Al fine di un utilizzo più razionale delle aree a disposizione del Centro agroalimentare, che da tempo lamentava un sovradimensionamento rispetto all'utilizzo come mercato all'ingrosso, è stata avviata la realizzazione del Progetto F.I.C.O. (Fabbrica Italiana Contadina), che consiste nella creazione, all'interno dell'edificio del CAAB di un contenitore nel quale condensare le eccellenze dell'enogastronomia italiana, in un rapporto diretto di produzione, commercializzazione e somministrazione, attraverso l'apporto da parte di CAAB degli immobili interessati dal progetto ad un fondo immobiliare chiuso riservato di nuova costituzione, previa selezione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, della SGR (società di gestione del risparmio) cui affidare l'incarico di costituzione del fondo. Il fondo immobiliare PAI è stato effettivamente costituito nel febbraio 2014. La realizzazione del nuovo insediamento ha comportato una generale riorganizzazione dell'utilizzo degli spazi all'interno del centro prevedendo un 'concentramento' delle attività mercatali (che consente un miglioramento di carattere logistico) e dei servizi annessi.

Con delibera di Giunta provinciale n. 241 di luglio 2013 si è approvato il protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e C.A.A.B. S.c.p.A. per l'attuazione del progetto F.I.Co. nell'ambito del polo funzionale del C.A.A.B. che definisce le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti provinciali e comunali necessarie per l'attuazione del progetto in questione.

Con delibera del Consiglio metropolitano n. 39 del 22/07/2015 si è approvata la proposta di Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, la società C.A.A.B. S.c.p.A. e la Soc. Prelios SGR S.p.A. per l'attuazione del Progetto F.I.Co. (Fabbrica Italiana Contadina) nell'ambito del polo funzionale del "C.A.A.B.", comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Bologna e al vigente PTCP.

Il 4 aprile 2016 è stata inaugurata presso il Centro Agroalimentare la nuova area mercatale preposta ad ospitare il mercato ortofrutticolo cittadino.

L'apertura di Eatalyworld-F.I.Co è invece prevista per il 15 novembre 2017.

Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1,

comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate.

I bilanci della società risultano positivi in relazione all'attuazione degli interventi organizzativi sull'attività e sulla razionalizzazione dei costi, ivi compresi i costi del C.d.A. che si sono ridotti sensibilmente del 40% e con il rinnovo del C.d.A, avvenuto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2014, il numero dei consiglieri è stato ridotto da 5 a 3 componenti. Con riferimento invece, ai compensi del Collegio Sindacale, in occasione del suo rinnovo, avvenuto con la scadenza del bilancio al 31/12/2016, al fine di rendere il più possibile uniforme la disciplina delle società partecipate dalla Città metropolitana di Bologna e in linea con le disposizioni di leggi vigenti, si è condiviso con il Comune di Bologna, di elidere il gettone di presenza essendovi già un'indennità annua per tutta l'attività svolta, proposta approvata dall'assemblea del 17 maggio 2017.

Si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione nella società, che è connessa al servizio pubblico assicurato dalla stessa e quindi al carattere di interesse generale nella gestione dell'infrastruttura e ora, anche per la realizzazione del progetto F.I.Co., volto alla valorizzazione e sviluppo della Città e del territorio. L'attività svolta dalla società, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP. Ulteriori considerazioni e valutazioni potranno essere effettuate successivamente all'avvio e al successo del parco tematico che potrebbe determinare ulteriori interessi dei privati con la cessione, da parte di CAAB, di ulteriori quote del fondo di investimenti nonché in relazione ad eventuali modifiche legislative regionali.

Partecipazioni indirette

La partecipazione che la società detiene alla data del 23 settembre 2016 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lette.g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione.

CRPA – Centro ricerche Produzioni Animali S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_7

Sede legale: Viale Timavo 43/2 – 42121 Reggio Emilia

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 0,59%

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 80010710350

Durata della società: 31/12/2050

Capitale sociale: Euro 2.201.350,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: n.7 componenti

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto (art. 2 dello statuto)

La Società ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Attività affidate dalla Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana di Bologna)

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La società è stata costituita il 09 dicembre 1994.

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, ha aderito alla società con atto del Consiglio Provinciale n. 118 del 18 dicembre 2001.

Nel piano operativo di razionalizzazione, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015 in attuazione della legge di stabilità 2015, si rileva che non esistono motivazioni funzionali o strumentali per il mantenimento della partecipazione largamente minoritaria, che non consente peraltro di giustificare in termini di rilevanza il perseguimento di interessi generali. Con successiva delibera di Consiglio metropolitano n. 57 del 14/12/2016 si è approvata la cessione delle azioni previo esperimento di un' asta pubblica che è andata deserta in quanto non sono pervenute offerte. Si conferma pertanto la cessione della partecipazione anche alla luce del TUSP, entro un anno dall'approvazione del presente piano.

Società indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 23 settembre 2016 o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “ partecipazioni indirette” ai sensi dell'art. 2, lett. g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione.

CUP 2000 S.c.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_8

Sede legale: Via del Borgo di S. Pietro, 90/c- 40126 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 5,83%

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 04313250377

Durata della società: 31/12/ 2030

Capitale sociale: Euro 487.579,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: amministratore unico

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita il 30 settembre 1996, con atto del Notaio Federico Stame, rep. N. 39563, nella forma sociale di società a responsabilità limitata e trasformata in società per azioni nel febbraio 2002.

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale n. n. 54 del 7 luglio 1998.

Il Consiglio metropolitano, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, definito con atto Sindacale di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 20/07/2015, ai sensi del comma 612, art. 1, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con deliberazione n. 4 del 2 marzo 2016, ha preso atto che non essendosi concretizzate ipotesi di collaborazione con la società Cup 2000 S.p.A., che possono essere coerenti con la nuova mission stabilita nel nuovo Piano strategico 2016/2018, posto il mutamento della caratterizzazione e tipologia della società come strumentale per la realizzazione delle politiche regionali in materia di ICT sanitario per gli enti sanitari soci, non vi sono ragioni per autorizzare il mantenimento della partecipazione, conseguentemente ha dato mandato al Sindaco e agli uffici competenti per l'esplorazione delle possibili modalità di una prossima dismissione della partecipazione a confronto con gli altri soci. Nella seduta dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2016 sono state approvate importanti modifiche statutarie relative in particolare agli artt. 11 e 17 dello statuto della società, anche in esecuzione della delibera di Consiglio metropolitano n. 23 del 25/05/2016, con la finalità di non condizionare le decisioni di carattere straordinario, in particolare la trasformazione della società da Società per azioni in Consortile per azioni, al consenso del socio Città metropolitana, come del socio Comune di Bologna, che non hanno attualmente interessi omogenei agli altri soci, i quali invece sono tuttora interessati all'utilizzo della società come strumento operativo; mentre con l'introduzione di una nuova ipotesi di recesso per giusta causa per i soci la cui partecipazione al capitale sociale non risulta più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali si è reso più agevole la realizzazione di quanto approvato in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 2 marzo 2016 sopra richiamata. Pertanto, in data 7 settembre 2016, è stata comunicata istanza di recesso congiuntamente al Comune di Bologna alla società con un termine di preavviso di almeno 90 giorni nel rispetto delle modalità previste dallo statuto. Cup ha dato riscontro in data 14 dicembre 2016, comunicando che il recesso di entrambi i soci sarà annotato con decorrenza 11 dicembre 2016. Si è attualmente in attesa della rideterminazione del valore della quota di partecipazione, a seguito dell'approvazione del bilancio al 31/12/2016, da parte dell'organo amministrativo, che nel frattempo è diventato monocratico. Inoltre si dà atto che nella seduta dell'Assemblea straordinaria del 22 giugno 2016, a cui la Città metropolitana non ha partecipato, è stata approvata la trasformazione della forma societaria da S.p.A. in società consortile per azioni a servizio delle attività delle Aziende Sanitarie locali socie. La trasformazione non ha determinato cambiamenti per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali (con la sola eccezione delle remunerazione delle azioni speciali), gli aspetti contrattuali nei confronti dei dipendenti e dei fornitori, il regime di responsabilità dei soci, i criteri di redazione del bilancio, gli organi di governo e di gestione. Rimangono inalterati tutti i vincoli, già definiti dallo Statuto, insiti nel modello in house.

Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_9

Sede legale: Piazza della Costituzione, 5/c - 40128 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 32,83%

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 00387110372

Durata della società: 31/12/2030

Capitale sociale: Euro 1.800.000,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale, di trasformazione urbana, negli ambiti territoriali di operatività dei soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna)

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La Società è stata costituita in data 19 febbraio 1964, con atto del notaio Aldo Vico.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria del 3 aprile 2008 (in attuazione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 8 del 18 marzo 2008) i soci hanno adottato il modello organizzativo dell'in house providing e nella medesima data hanno sottoscritto una convenzione quadro, di durata pari a quella della società, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di verifica necessari a garantire il controllo sulla società analogo a quello esercitato da ciascun ente sulle proprie strutture interne.

La Città metropolitana non ha confermato il mantenimento della partecipazione in Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, definito con atto Sindacale di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 20/07/2015, ai sensi del comma 612, art. 1, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale e in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultano comunque essere acquisibili sul mercato.

Alla data di redazione del presente documento risultano ancora in essere attività strumentali relative a contratti sottoscritti dalla società con gli altri Enti soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lette d) del TUSP.

In considerazione della convergenza di tutti i soci sulla necessità della dismissione contenuta nei rispettivi atti deliberativi a riguardo, si è costituito un gruppo di lavoro tecnico di confronto tra tutti i soci pubblici, che vede anche la partecipazione attiva della società, per un percorso condiviso di

dismissione, che non pregiudichi l'attività in corso dei soci medesimi, salvaguardando nel contempo il capitale a suo tempo investito e il patrimonio di professionalità e competenze presenti nell'azienda. La recente entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha determinato una svolta al programma del tavolo tecnico, in quanto è stata rilevata l'obbligatorietà della cessazione dei servizi non prestati ai soci entro il 23/12/2016 e ciò ha comportato di addivenire alla vendita del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico di proprietà della Comunità degli utenti, di cui la società era affidatario, attività non più consentita ai sensi dell'art. 16, commi 3-4-5 del richiamato decreto in quanto costituisce attività estranea a quella strumentale e dalla quale proveniva più del 20% del fatturato totale. Nel frattempo nello statuto sociale è stata prevista l'eliminazione della possibilità di svolgere le attività di gestione e manutenzione della centrale elettrotermofrigorifera in questione in occasione delle modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. 175/2016, approvate con delibera dell'assemblea straordinaria del 31/01/2017, anche in attuazione della delibera di Consiglio Metropolitan n. 1 del 25 gennaio 2017. Il lavoro del tavolo tecnico è terminato. A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della centrale elettrotermofrigorifera e previa cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici in un'altra società che svolge attività simile, non partecipata dalla Città metropolitana di Bologna, la società sarà posta in liquidazione. Si precisa che anche qualora le due operazioni non andassero a buon fine, si provvederà comunque a porre in liquidazione la società, entro un anno dall'adozione del piano come stabilito dal TUSP.

Partecipazioni indirette

La società, alla data del 23 settembre 2016, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati.

Gal dell'Appennino Bolognese Soc. Cons a r.l.
--

Cod. identificativo progressivo società: Dir_10

Sede legale: Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 10,80%.

C.F. Registro Imprese e P. IVA:n. 02323051207

Durata della società: al 31/12/2020

Capitale sociale: Euro 68.893,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 7 amministratori

Organo di controllo: Revisore Unico

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno e alla promozione dello sviluppo economico e sociale.

2. Essa può operare nei seguenti ambiti:

- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;

- animazione e promozione territoriale e dello sviluppo locale, compresi servizi di terziario avanzato nel campo del marketing territoriale, informazione e comunicazione;
- ideazione, programmazione, gestione, finanziamento e rendicontazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, comprese le iniziative di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- gestione del ciclo della progettazione e della programmazione di fondi pubblici e privati destinati allo sviluppo territoriale.

La Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata. La Società potrà anche assumere interesse e partecipazione ad altre imprese, società, enti, organismi aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

4. La Società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, delle leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) ha partecipato, insieme alla C.C.I.A.A. di Bologna, alle allora Comunità Montane e altri 19 privati, alla costituzione del Gal (Gruppi azione locale) dell'Appennino Bolognese S.c.a r.l., avventa in data 20 dicembre 2002 con atto del Notaio Federico Rossi – rep. N. 40369, per attuare i Piani di Azione locale (PAL) Leader.

Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate.

La Provincia di Bologna ha approvato il Protocollo d'intesa per la costituzione della società nonché il relativo statuto con atto del Consiglio Provinciale n. 54 del 17 luglio 2001. La società mista a maggioranza privata, nasce grazie al Programma Europeo Leader che sostiene lo sviluppo di attività innovative in ambito rurale, realizzato e gestito da soggetti che compongono il tessuto socio-economico di questo territorio, attraverso fondi derivanti dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nello specifico i compiti assegnati ai Gruppi di Azione locale sono regolamentati dall'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013 e dall'art. 42 del Reg. UE 1305/2013. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e sono assegnatari di risorse Leader. L'espressione sviluppo locale di tipo partecipativo è utilizzato dalla Commissione Europea per descrivere un approccio che rovescia la tradizione politica di sviluppo di tipo dall'alto verso il basso a dal basso verso l'alto, in quanto è direttamente il territorio a formare un partenariato locale che elabora e attua una strategia di sviluppo integrato.

Si dà atto pertanto che i Gal (Gruppi azione locale) rappresentano l'unico strumento di partenariato pubblico-privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader e quindi i soggetti specializzati che indirizzano le proprie iniziative a sostegno e alla promozione dello sviluppo integrato del territorio e dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Infatti il Gal dell'Appennino Bolognese opera per progettualità integrate e ha la capacità di mobilitare il partenariato sociale ed economico che deve essere attivato attorno a progetti di interesse condiviso, necessari per una piena integrazione fra le diverse realtà territoriali. I GAL sono individuati quali strutture rappresentative del territorio dal punto di vista istituzionale, economico e sociale. Nel momento della redazione del piano operativo di razionalizzazione definito con atto Sindacale di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 20/07/2015, ai sensi del comma 612, art. 1, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), si era in attesa del bando regionale per l'accreditamento dei Gal e i loro partenariati in vista della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. In data 26/10/2015, il Gal ha presentato alla Regione Emilia Romagna la domanda di partecipazione al bando di selezione dei Gruppi di Azioni Locali e delle strategie Leader per il periodo di programmazione 2014-2020. Si dà atto che con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 926 del 26/01/2016, si è conclusa la Fase I di selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle relative strategie a valere per il periodo di programmazione 2014-2020. Il GAL dell'Appennino Bolognese, insieme ad altri 5 G.A.L. nella nostra Regione, ha superato tale selezione, che prevede una procedura molto articolata anche dal punto di vista strutturale e della sostenibilità finanziaria, risultando ammissibile e assegnatario di risorse pubbliche. Il GAL dell'Appennino Bolognese ha predisposto anche la documentazione per la seconda fase della procedura di selezione dei GAL per la gestione del fondo LEADER Programmazione 2014-2020. In particolare il primo semestre dell'anno 2016 è stato improntato, in concertazione con i servizi tecnici della Regione, al perfezionamento della strategia di sviluppo locale, alla definizione del relativo Piano di Azione e alle necessarie attività di adeguamento della società e della struttura tecnica richieste dalla nuova programmazione Leader, in linea con le prescrizioni contenute nell'atto regionale sopra citato.

E' importante evidenziare che la costruzione del P.A.L. (Piano di Azione Locale) avviene secondo una dinamica di concertazione sul territorio e in forte raccordo con gli altri strumenti di programmazione comunitaria e negoziata presenti sul territorio medesimo.

Il Piano di Azione 2014-2020 è stato elaborato in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna tese alla costruzione del nuovo Piano strategico e riferite al territorio appenninico.

Gli ambiti tematici su cui il Gal si propone di operare nella Programmazione 2014-2020, sono primariamente " il Turismo sostenibile e in raccordo ad esso, lo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". Si conferma pertanto l'importanza della partecipazione alla società nonché dell'obiettivo strategico diretto a dare più valore all'Appennino, operando così un salto di qualità a beneficio dell'economia del territorio della Città metropolitana;

L'attività svolta della società è consentita dal TUSP e rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 6, in quanto riguarda in modo specifico l'attività dei Gruppi di Azione locale, i cui compiti sono regolamentati ai sensi del Regolamento CE n. 1303/2013, come si evince anche dal sito del Gal e a cui fa anche riferimento la scheda della Corte dei Conti, allegata agli indirizzi per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali, e utilizzata per la redazione del presente documento.

Quanto alla possibilità di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi, richiesta dalla competente Corte dei Conti in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione (paragrafo 7, Considerazioni conclusive), di cui alla deliberazione n. 32 del 24 marzo 2016 e confermata nella deliberazione del 28 febbraio 2017, si evidenzia preliminarmente che tale richiesta è pervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione del Gal al bando di selezione dei Gruppi Azione Locale, avvenuta, come sopra rilevato, in data 26/10/2015 nonché della determinazione della Regione Emilia Romagna n. 926 del 26/01/2016, anch'essa sopra citata, in cui il Gal dell'Appennino Bolognese, insieme ad altri Gal della Regione, è stato selezionato per la gestione del Fondo Leader Programmazione 2014-2020

sulla base di un' articolata procedura che prende in considerazione sia la struttura che la sostenibilità finanziaria. In ogni caso si rileva che la scelta della forma giuridica influenza l'assetto organizzativo e il governo dell'impresa ed è sicuramente un fattore modificabile nel tempo ma sicuramente con costi aggiuntivi, perlomeno per i formali adempimenti a tal fine necessari. Diverse forme giuridiche possono essere assunte dal Gal, ivi compresa l'associazione, ma la maggior parte dei Gal sono stati costituiti sotto forma di società e in particolare società consortile. Ad ogni modo uno studio più puntuale potrà essere effettuato in vista della successiva Programmazione Comunitaria, visto che il cambiamento della forma giuridica del Gal in corso di programmazione può comportare il rischio della decadenza del beneficio relativo all'assegnazione delle risorse.

Inoltre si rileva che la società si trova nelle condizioni previste dell'art. 20, comma 2, lett. b) e lett. d) e art. 26, comma 12 quinquies. Rispetto alla lettera b) si evidenzia che il Gal ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (7 contro 3), anche se nel corso del 2015 tale numero è stato ridotto da 15 a 7. Il dato degli amministratori anche se non è in linea con la previsione normativa non è indice di una società non efficiente, in assenza di compensi se la ratio della norma è quella di razionalizzare la spesa con l'evidente finalità di eliminare le società "vuote" e ridurre i costi ad essa legati. Sotto questo profilo la Corte dei Conti – sezione controllo dell'Emilia Romagna, con deliberazione n.31/2017 ha preso atto che questo non comporta maggiori oneri a carico della partecipata in quanto l'assemblea del 9 aprile 2015 aveva già disposto l'azzeramento dei compensi dei Consiglieri. Con riferimento invece alla lett. d) e art. 26, comma 12 quinquies, ovvero al requisito del fatturato medio conseguito dalla società nel triennio precedente, che risulta essere inferiore, anche se di poco, a quello consentito, pari a Euro 500.000,00, si rileva che ciò è dovuto alla tipologia di attività della società che opera per contribuzione e non per fatturazione e i contributi non hanno una controprestazione, trattandosi di mera attività distributiva di somme ricevute e destinate a fondo perduto, anche se sono assimilabili al valore della produzione. Tra l'altro il Piano di Azione Locale LEADER, approvato dalla Regione Emilia Romagna, in attuazione della programmazione comunitaria 2014/2020, definisce sia i contributi da erogare e sia i costi di funzionamento della struttura ed alcuni costi non sono peraltro rendicontabili. Pertanto, anche se la società non rientra nei limiti di fatturato previsti dalla normativa, ciò non significa che vi sia un impiego di risorse pubbliche inutili in quanto il Gal gestisce un Piano di Azione LEADER che consente di attivare investimenti sul territorio dell'Appennino bolognese per circa 15 milioni e qualsiasi piano di riassetto può comportare la perdita di assegnazione delle risorse pubbliche, ottenuta a seguito dell'accreditamento del Gal stesso, da parte della Regione Emilia Romagna, con un'articolata procedura anche dal punto di vista strutturale e finanziario, come sopra già evidenziato, con un conseguente rilevante danno per il territorio.

Permane pertanto l'interesse al mantenimento della partecipazione nella società- che svolge l'attività consentita di cui all'art. 4, comma 6, del TUSP - nonostante la presenza delle due condizioni di cui all'art. 20, comma 2, come sopra descritte e giustificate, che è ritenuta strategica in quanto il Gal rappresenta l'unico strumento di partenariato pubblico-privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader, ed è uno strumento coerente con le politiche di area vasta per la promozione e la crescita economica - sociale dell'area metropolitana; pertanto non si ritiene opportuno procedere con azioni di razionalizzazione.

Successivamente alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, si rileva che con delibera di Consiglio metropolitano n. 46 del 28/09/2016 sono state approvate alcune modifiche statutarie del Gal che in particolare derivano dalla necessità di adeguare il testo ai requisiti richiesti dalla Regione Emilia Romagna ai Gruppi di Azione locale per l'attuazione delle strategie Leader nel quadro del PSR 2014-2020, con riferimento al funzionamento del partenariato, alle modalità di attenuazione del rischio di conflitto di interesse e alla gestione di sovvenzioni pubbliche, compresa anche la previsione di un Revisore.

Interporto Bologna S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_11

Sede legale: Palazzina Doganale - 40010 Bentivoglio (Bo)

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 17,56%.

C.F. Registro Imprese e P. IVA: 00372790378

Durata della società: 31/12/ 2050

Capitale sociale: Euro 22.436.766,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Rientrano inoltre nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto – ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna)

La società non riceve affidamenti dall'Ente.

Analisi partecipazione

La società è stata costituita in data 22 giugno 1971 con atto a ministero notaio Giovanni De Socio, rep. 42224/3443 e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) ha partecipato alla costituzione della società con atto del Consiglio provinciale PG 3443 del 06/02/1970.

Si rileva che la partecipazione della Provincia, ora Città metropolitana, alla società Interporto era connessa agli obiettivi originari della creazione dell'infrastruttura, oggetto dell'attività della società, consistenti nel liberare la città dal trasporto delle merci non compatibile con le attività e la struttura urbana, aumentare la competitività delle imprese di trasporto e di logistica per offrire servizi più qualificati al sistema produttivo, promuovere il trasporto ferroviario ricorrendo all'intermodalità; obiettivi, che possono essere considerati tutti realizzati dalla società, che ha contribuito efficacemente a promuovere una logistica intesa come motore di sviluppo del sistema economico locale e regionale e a sviluppare l'intermodalità come scelta responsabile per un modello di crescita attento alla sostenibilità ambientale. Questa Amministrazione ha contribuito peraltro sin dagli anni '70, con notevoli risorse allo sviluppo dell'infrastruttura realizzata dalla società Interporto, pervenendo, attraverso la medesima, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si precisa che Interporto è quindi una società di servizi che opera su tre mercati: 1) il comparto immobiliare, in qualità di sviluppatore di aeree destinate ad attività di logistica; 2) la gestione dei servizi ferroviari di terminal intermodali in aree di proprietà di RFI, in collaborazione con Terminal

Italia, società del gruppo Fs; 3) la produzione di servizi condominiali e di facility management & maintenance offerti alle società insediate in Interporto.

Non si rilevano elementi pubblicitari che connotano il servizio, né regolamenti e né tariffe e le attività sono svolte quindi nei confronti e a beneficio di determinati soggetti privati e non del pubblico indifferenziato e né nei confronti dell' Ente.

A seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale che, nel 2013, ha approvato la dismissione della società, in quanto ritenuta non più necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, si sono effettuati due tentativi successivi di vendita delle azioni mediante procedure aperte. La prima asta si è svolta il 16/9/2013 congiuntamente al Comune di Bologna. In data 10 giugno 2014 la gara ha riguardato la dismissione delle azioni dei soci pubblici della società Interporto, oltre Provincia e Comune di Bologna anche la Camera di Commercio di Bologna, ed è per la seconda volta andata deserta.

Si dà atto che successivamente il Consiglio metropolitano, con delibera n. 26 del 10/06/2015, dopo aver preso atto del fallimento di due tentativi di vendita del pacchetto azionario, avvenute nel 2013 e nel 2014, unitamente agli altri soci pubblici, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, costituente quindi pacchetto di maggioranza, ha confermato la decisione di procedere alla dismissione, in continuità con le precedenti decisioni, della partecipazione di Interporto, prevedendo che tale cessione venisse posticipata in ragione del consolidamento della società in attuazione del piano industriale 2014-2020 e della definizione di un chiaro posizionamento strategico, che conseguentemente consentisse di acquisire l'interesse del mercato, che non si è verificato nelle procedure di vendita poste in essere negli esercizi precedenti. A tal proposito la società ha approvato il piano strategico 2016 – 2018 che si inserisce completandolo e arricchendolo di contenuti, all'interno del percorso delineato dal piano industriale 2014-2010 predisposto dal precedente vertice societario. Con il nuovo piano strategico 2016 – 2018 il Consiglio di Amministrazione intende dare un forte orientamento della società allo sviluppo del business dei servizi alle imprese insediate nell'area interportuale e alle persone che lavorano all'interno dell'area interportuale medesima, continuando ad investire in nuove infrastrutture logistiche, delineando nell'arco di piano un percorso per incrementare il fatturato di nuovi servizi, per sostituire nel tempo le fonti di reddito precedenti.

Si ritiene pertanto che l'operazione di consolidamento della società sia stata positivamente avviata.

Si dà comunque atto che, in data 31 maggio 2017, il Sindaco metropolitano ha istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per “ Il polo funzionale di Interporto di Bologna”. Le tematiche che l'accordo territoriale dovrà disciplinare sono le seguenti:

- sviluppo dell'intermodalità delle merci e potenziamento della piattaforma ferroviaria;
- miglioramento dell'accessibilità pubblica e privata delle merci e delle persone;
- prospettive di sviluppo e ampliamento del Polo;
- potenziamento delle relazioni con il territorio metropolitano, in particolare con altre piattaforme intermodali regionali;
- sostenibilità e qualificazione ambientale (qualificazione APEA e misure di decarbonizzazione) del Polo;
- potenziamento e valorizzazione dei servizi interni del Polo.

Si sottolinea che l'Accordo costituisce un fatto nuovo amministrativo di innegabile rilievo rispetto alla situazione esistente nel 2013 e nel 2015. Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione, avuto presente anche le previsioni del TUSP . Si dà altresì atto che gli esiti del Tavolo Tecnico saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente anche alla luce del riassetto

organizzativo e proprietario in corso.

La società, dopo l'integrazione per incorporazione della controllata Gestione Servizi Interporto nella società Interporto Bologna avvenuta nel 2015, ha presentato attualmente ai soci un progetto di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art 2505 c.c. di Servizi Real Estate S.r.l., con unico socio in Interporto Bologna S.p.A., redatto ai sensi degli art. 2501 ter e 2505 c.c., che ha lo scopo di semplificare, rendere più efficiente e meno onerosa la catena di controllo societaria, procedendo ad una riorganizzazione del Gruppo Interporto, che consentirà una diminuzione dei costi amministrativi dovuti alla eliminazione della struttura societaria incorporata, in linea con le disposizioni normative vigenti in tema di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Infine si rileva che esiste un impegno da parte del Consiglio di Amministrazione di Interporto di presentare ai soci un piano che consenta l'uscita di coloro che hanno espresso tale orientamento senza comportare un danno per la società.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 23 settembre o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città Metropolitana di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione.

Lepida S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_12

Sede legale: Viale Aldo Moro n. 64 – 40127 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 0,0015%

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02770891204

Durata della società: 31/12/ 2050

Capitale sociale: Euro 65.526.000,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione".

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

La Città metropolitana ha affidato a Lepida i seguenti servizi:

- a) manutenzione della sottorete in fibra ottica "MAN Lepida città di Bologna"
- b) utilizzo rete ERrete
- c) contratto PAH-ULA Oracle
- d) connettività rete "LEPIDA".

Analisi della partecipazione

La società è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'Informazione), in data 1 agosto 2007 con atto del notaio Federico Stame, Rep. 50749/19094.

Società strumentale in house providing anche di Province, Comuni ed altri Enti dell'ambito regionale.

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, ha aderito alla società con atto del Consiglio provinciale n. 56 del 6 settembre 2010 e detiene analogamente agli altri Enti locali n. 1 (una) azione corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale.

Lepida S.p.A., costituita nel 2007, è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2004. La rete Lepida è stata realizzata al fine di garantire alle Pubbliche amministrazioni la connettività a banda larga, consentendo l'erogazione di servizi informatici ed è in grado di supportare la realizzazione di servizi innovativi in quanto è oggetto di continua evoluzione in termini architetture e prestazionali. Tra i servizi che vengono erogati sulla rete, oltre ai classici servizi web che permettono di trasmettere le informazioni e gestire on line i procedimenti amministrativi, vi sono servizi innovativi come la videoconferenza, la multimedialità e servizi VoiP che, veicolano le conversazioni telefoniche sulla rete dati, forniscono la possibilità agli Enti connessi di comunicare gratuitamente con un elevato livello di servizio e di continuità. La rete MAN consente inoltre di interconnettere le sedi delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio comunale. Lepida quindi rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato allo scopo di raggiungere una rete efficiente, moderna affidabile, disponibile a prezzi contenuti e gestita in modo unitario; presiede tutte le iniziative di gestione e sviluppo della rete ottica e wireless, oltre che della rete radiomobile Erretré (volta agli interventi di emergenza) in modo garantire il corretto dimensionamento in relazione all'utilizzo presente e futuro, nonché il collegamento con il sistema Pubblico di Connettività (SPC). I servizi forniti da Lepida sono stati pensati e realizzati allo scopo di servire le Pubbliche amministrazioni e proprio per questa specificità - che ha influito sulla topologia e modalità realizzativa - non può essere confrontata con le infrastrutture esistenti e disponibili dai fornitori di telecomunicazioni presenti sul mercato. Se è pur vero che qualche servizio offerto dalla società potrebbe essere acquisito sul mercato è altrettanto vero che ciò farebbe venir meno l'obiettivo della omogeneizzazione dei sistemi e delle procedure sul territorio regionale e le sinergie e risparmi che da ciò derivano unitamente alle facilitazioni/semplificazioni che si possono offrire ai cittadini/utenti, oltre a una grande semplificazione amministrativa.

Si evidenzia che per la Città Metropolitana l'esercizio e la manutenzione della rete rappresenta il rapporto contrattuale fondamentale che ha in essere con Lepida S.p.A., ma la Città Metropolitana si avvale anche di altri servizi resi disponibili dalla società ed anche per questi il presupposto all'utilizzo è rappresentato dalla condizione di socio. Si evidenzia che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore al costo offerto dal mercato per il segmento riservato alla PA.

La società, organizzata secondo il modello in house providing, agisce sempre sulla base della Legge regionale Emilia Romagna n. 11/2004 e succ. mod., con un sistema di controllo analogo congiunto esercitato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento. Inoltre si evidenzia che a seguito delle modifiche statutarie in adempimento al D.lgs. 175/2016, approvate con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, (anche in attuazione della delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 14/12/2016) con l'art. 3.4 è stato introdotto il principio che la società non

persegue interessi contrari a quelli dei soci pubblici partecipanti, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo da parte di tutti

Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP in quanto vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, nazionale, Regionale e locale e nell'ambito di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4 del TUSP, e in linea con l'art 4.4 bis dello statuto sociale. Principalmente l'attività svolta dalla società si inquadra tra quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'art. 4, comma 2 del Tusp. La società non si trova in nessuna delle condizioni previste dall'art. 20 del Tusp. Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate. Tuttavia con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento si ritiene comunque opportuno evidenziare che i costi degli amministratori sono molto contenuti, su tre componenti, solo il Presidente, riceve un compenso che è già stato ridotto nel 2015 nel rispetto sia dell'art. 3 della legge Emilia Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 e sia nel rispetto dell'art. 4 del D-L. 95, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del TUSP è stato introdotto nello statuto la possibilità di nominare un Amministratore Unico in luogo del C.d.A. La partecipazione esigua della Città Metropolitana non consente di condizionare sia le scelte organizzative che quelle gestionali della società, che sono comunque adottate nell'interesse dei soci pubblici allo sviluppo condiviso delle tecnologie digitali nell'ambito del territorio regionale.

Inoltre si rileva che la possibilità di aggregare Lepida ad altre società operanti in settori omogenei del territorio è stata presa in considerazione dalla Regione Emilia Romagna, che con deliberazione della Giunta n. 514 del 2016 ha previsto la fusione fra Lepida e il Cup da realizzarsi con le modalità ed i termini che verranno individuati dalla medesima, quale socio di maggioranza.

La Città metropolitana conferma pertanto il mantenimento della partecipazione in Lepida S.p.A, essendo indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come risulta dagli affidamenti di servizi alla stessa effettuati, che rientrano nell'art. 4, comma 2, lett.d) del TUSP:

Partecipazioni indirette

La società alla data del 23 settembre 2016, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati ed è stato previsto all'art.2.4, del nuovo statuto sociale l' introduzione dell'esplicito divieto di partecipazione ad altre società in coerenza con l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e con la delibera della Giunta regionale n. 1015/2016. Si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

Srm – Reti e mobilità S.r.l.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_13

Sede legale: Via Calzoni 1/3 40127 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 38,37%

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 02379841204

Durata della società: 31/12/ 2100

Capitale sociale: Euro 9.871.300,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: Amministratore Unico

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

- (a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- (b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

La società svolge anche le seguenti attività:

- (a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- (b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;
- (c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;
- (d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;
- (e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;
- (f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla l. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;
- (g.2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

Attribuzione di funzioni amministrative inerenti al servizio trasporto pubblico locale e controllo del relativo contratto.

Analisi partecipazione

La società è stata costituita in data 4 nel 2003, con atto del notaio Federico Rossi, rep. 42224/14242, (deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18 marzo 2003) quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC S.p.A. (società al tempo partecipata da Provincia di Bologna e Comune di Bologna a sua volta derivante dalla trasformazione in società di capitali del

precedente Consorzio A.T.C., in continuità di gestore del trasporto pubblico locale nel bacino bolognese), nella quale i soci di Atc S.p.A. parteciparono nella stessa misura percentuale al capitale sociale, al fine di realizzare la separazione societaria tra il soggetto proprietario dei beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale ed il gestore del servizio, obbligo sancito per il settore del trasporto pubblico locale dall'art. 13 della L.R. 30/1998 (a livello nazionale l'obbligo dello scorporo era stato previsto dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). La società ha caratteristiche di società patrimoniale relativamente ai beni strumentali al servizio di trasporto pubblico locale dell'intero bacino provinciale (beni di carattere indisponibile sino a che essenziali al servizio di interesse della Città Metropolitana e del Comune di Bologna, titolari rispettivamente del servizio extraurbano ed urbano realizzati dal Consorzio Atc o dalla società Atc o ai medesimi conferiti dagli Enti soci). La stessa legge regionale 30 disciplina in modo organico il sistema di trasporto pubblico regionale e locale, prevedendo all'art. 19, per Province e Comuni, l'obbligo di costituire per ciascun ambito territoriale provinciale un'Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di loro competenza, a cui dovevano essere affidati (almeno) i compiti relativi a progettazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati fra loro e con la mobilità privata nonché la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio. L'Agenzia di mobilità prevista dalla legislazione regionale è stata nel nostro territorio realizzata attraverso SRM – Società Reti e Mobilità, che unisce alle funzioni di Agenzia la titolarità delle reti e degli impianti per i servizi di trasporto pubblico di persone. I compiti dell'Agenzia sono stati inseriti nell'oggetto sociale di Srm.

Nel 2011 la società è stata trasformata in S.r.l. con conseguente modifica dello statuto e dei patti parasociali (di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 26/07/2010), atto notarile rep.118222, in attuazione alle disposizioni della L.R. n.10/2008.

Con delibera assembleare del 31/05/2006 è stato adottato il modello organizzativo dell'in house providing" (deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 30 maggio 2006)..

Tra i soci è stata sottoscritta una Convenzione, nel 2003 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18 marzo 2003) per l'affidamento alla società delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. 2 ottobre 1998/30 che individua le funzioni di Agenzia locale per la mobilità da attribuire a SRM. Tale convenzione è stata completamente rivisitata nel marzo 2014 (deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 17/03/2014), al fine di definire le modalità per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo da parte dei soci sulla società.

Si rileva quindi che la società ha la proprietà di beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico di competenza metropolitano e comunale, costituisce la modalità attraverso la quale i due enti procedono all'affidamento dei servizi di loro competenza, nonché all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dei gestori, così come richiesto dalla normativa settoriale della Regione Emilia Romagna e il mantenimento di questa partecipazione risulta pertanto indispensabile in quanto svolge attività strumentali allo svolgimento di funzioni degli Enti soci e quindi della Città metropolitana. Si precisa che l'attività svolta dalla società rientra nell'ambito dello svolgimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017.

Inoltre la società non si trova in nessuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2. Con particolare riferimento al contenimento dei costi, anche se la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in adempimento al comma 611 e ss. della legge 147/2014 (legge di stabilità 2015), ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate, si ritiene opportuno ricordare che Srm non è una società commerciale ma, come rilevato, la stazione appaltante e la controparte contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale. La copertura dei costi della società è assicurata in particolare da un canone di affitto d'azienda, di poco superiore ai 400.000,00

Euro, riconosciuto dal gestore del Tpl per l'utilizzo dei cespiti di proprietà, da una piccola attività connessa allo sviluppo di progetti finanziati dall'Unione Europea e da un 'apposita commissione, nei limiti stabiliti dalla legge regionale pari allo 0,72%, trattenuta sui contributi erogati per il trasporto pubblico. La Commissione trattenuta fino ad oggi da Srm è sempre stata inferiore allo stabilito regionale (0,39% nel 2015, lo 0,42%, nel 2014; 0,45% nel 2013, 0,45% nel 2012). La società quindi costituisce il veicolo (della Regione Emilia Romagna, degli Enti soci e degli altri comuni) per l'erogazione dei contributi/corrispettivi ai gestori del Tpl (contratto vigente prorogato fino al 2020) in quanto controparte contrattuale ed effettua il recupero dell'IVA a credito e percepisce, dal gestore principale, un canone di affitto d'azienda, come già rilevato, per l'utilizzo di beni strumentali al servizio del Tpl (patrimonio immobiliare). Conseguentemente è fondamentale l'attenzione al massimo contenimento dei costi della società, al fine di massimizzare l'utilizzo dei contributi regionali per lo svolgimento dei servizi, sia per ottimizzare il supporto funzionale che la società può costituire per i soci. Ulteriori percorsi di razionalizzazione di competenza della Città Metropolitana possono costituire solo contributi marginali all'equilibrio economico finanziario della società che dipende principalmente dal meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale. Infatti significativi miglioramenti saranno possibili solo a seguito di un'attenta revisione del sistema di finanziamento del trasporto locale che chiama in causa peraltro competenze sia regionali che statali e quindi non riguarda la presente ricognizione. Inoltre poiché il tema del contenimento dei costi costituisce un costante obiettivo si ricorda altresì che l'Assemblea dei soci comunque, sulla base di una previsione statutaria, procede annualmente all'approvazione del budget e alla rideterminazione della commissione trattenuta, dando direttive in merito alla misura della commissione medesima che deve essere strettamente necessaria a garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio. I costi di amministrazione sono stati ridotti in modo consistente nel 2011, con la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità e la nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Si precisa inoltre che i costi operativi nell'esercizio 2015, rispetto al 2012, sono stati ridotti di circa il 20%, essendo passati da 1,22 milioni di Euro a circa 1 milione di Euro, come risulta dal verbale di assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2015. Inoltre il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ulteriormente ridotto, nella misura prevista dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95 del 2012 mentre nel 2017 sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP.

Srm, essendo una società a controllo pubblico, è stato effettuato l'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175 /2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 nel rispetto del termine del 31 luglio previsto dal decreto correttivo, come da delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 26 luglio 2017 e di approvazione dello statuto medesimo da parte dell'assemblea straordinaria del 31 luglio. In tale occasione sono state introdotte nello statuto modifiche ulteriori al fine del miglioramento del modello organizzativo con le seguenti previsioni: l'approvazione del bilancio dovrà essere integrato/corredato dalla relazione sul governo societario in coerenza all'art. 6, comma 4, del Testo Unico (con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 la società ha deciso di redigere la relazione sulla gestione e una relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.lgs. 175/2016); l'organo amministrativo entro il mese di settembre deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi; l'esplicitazione che il budget annuale deve essere presentato ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

In merito alla prevista fusione della Agenzie locali per la mobilità di Bologna e Ferrara occorre continuare a svolgere gli approfondimenti tecnici necessari onde permettere agli Enti locali soci di verificare le condizioni più opportune, ivi compresi i relativi costi, al fine di pervenire al nuovo assetto salvaguardando il patrimonio dell'Ente e la governance.

Partecipazioni indirette

La società, alla data del 23 settembre 2016, non detiene partecipazioni, come risulta dai bilanci approvati. Tuttavia al fine del rispetto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate dagli Enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni) si procederà a monitorare che sia osservata la previsione.

TPER S.p.A.

Cod. identificativo progressivo società: Dir_14

Sede legale: Via Saliceto,3 – 40128 Bologna

Partecipazione della Città metropolitana di Bologna: 18,79%.

C.F. Registro Imprese e P. IVA: n. 03182161202

Durata della società: 31/12/ 2050

Capitale sociale: Euro 68.492.702,00 interamente versato.

Organo Amministrativo: 3 amministratori

Organo di controllo: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

Stato della società: attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.

Attività affidate dalla Città Metropolitana di Bologna

Per la Città Metropolitana di Bologna gestisce il servizio pubblico di trasporto passeggeri a seguito dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica da parte dell'Agenzia della Mobilità S.R.M. da marzo 2011 per anni 9. La società svolge il servizio urbano nelle città di Bologna, Ferrara e Imola e il servizio suburbano ed extraurbano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Ferrara. SRM S.r.l. è il gestore del contratto di tpl per conto della Città Metropolitana ed ha il compito di controllare il contratto di servizio.

Analisi partecipazione

La società nasce il 1 febbraio 2012 a seguito delle operazioni di scissioni e fusione di ATC S.p.A. e Fer S.r.l. e precisamente dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di tpl di ATC S.p.A. e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e dei servizi di tpl di Fer S.r.l., approvate con atto del Consiglio provinciale n. 62 del 28/11/2011.

La società, anche attraverso le sue partecipate, svolge servizi che soddisfano bisogni di interesse generale e in particolare svolge l'intera attività caratteristica interamente nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento del servizio tramite gare pubbliche in coerenza con la legislazione nazionale e regionale di settore. Tper si qualifica quindi come impresa pubblica che opera in regime di concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non

discriminazione e non per affidamenti diretti di servizi. Inoltre la società ricopre il ruolo di soggetto attuatore di importanti interventi di sviluppo nel territorio metropolitano Bolognese, con particolare riferimento al completamento del servizio Ferroviario Metropolitano e a quello per la filoviarizzazione delle linee portanti di bus del trasporto pubblico urbano, ed il sistema di trasporto pubblico su gomma a guida assistita che prevede l'impiego dei nuovi veicoli filoviari, crealis, contribuendo a realizzare il sistema integrato della mobilità.

La società non è qualificabile come società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, lette m. del TUSP, in quanto nessuna delle amministrazioni socie esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c. e il patto parasociale, a cui sono vincolati la Città metropolitana, il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 28 luglio 2015, non prevede il consenso unanime per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relativa all'attività sociale, come invece richiesto dall'art. 2, lett. b) secondo periodo del TUSP.

Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna, attraverso il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015, e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha già espresso i propri orientamenti in merito all'organizzazione delle proprie società partecipate. Tuttavia in merito a Tper si ritiene opportuno ricordare che poiché l'opzione per il modello concorrenziale è già stata compiuta, il modello organizzativo della società in forma di S.p.A. comporta che il Consiglio di Amministrazione abbia piena autonomia nella gestione. Si rileva comunque che la situazione economica-finanziaria della società è in netto miglioramento, nonostante il primo bilancio di esercizio successivo alla fusione avesse registrato una perdita, in quanto la società ha profuso un massimo impegno che ha consentito di conseguire un miglioramento immediatamente negli esercizi successivi con un risultato di esercizio positivo che si è consolidato e rafforzato nel tempo. Tale risultato positivo in particolare è frutto dell'impegno della società su diversi fronti. Si è fortemente impegnata in questi anni nella lotta all'evasione, con la campagna "io vado e non evado", effettuando il controllo del titolo di viaggio ai passeggeri che ha visto nel tempo una diminuzione delle sanzioni a fronte però di un incremento dei titoli stessi venduti. La società ha lavorato anche sul fronte della revisione della spesa, ma con la massima attenzione nel mantenere inalterata la qualità dei servizi erogati. Nel corso 2016 la società ha avviato un consistente piano di investimenti, ha definito il percorso per il consolidamento a livello di gruppo e per possibili ulteriori sviluppi, ha proseguito nel miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario e della patrimonializzazione, ha operato scelte finanziarie strategiche e avviato l'iter per l'emissione di titoli sul mercato regolamentato a sostegno del piano investimenti senza ricorrere all'intervento dei soci. A seguito dell'Assemblea straordinaria dei soci del 25/7/2017, la società ha dato corso alle procedure relative all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile da quotare sul mercato regolamentato presso la borsa di Dublino. L'operazione è andata a buon fine e la società acquisirà conseguentemente la natura di società quotata, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP, con gli effetti ivi previsti.

L'attività della società è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art.2, lett. a) del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007 e rientra nell'ambito di quelle consentite ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP. Si rileva inoltre come il comma 9bis dell'art 4 medesimo, introdotto dal decreto correttivo n. 100/2017, stabilisce che "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e

avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni che la società detiene alla data del 23 settembre o che dovesse detenere in futuro non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g) del TUSP e quindi non vengono prese in considerazione..